

Ottobre 2023

Circolare per la

in materia di lavoro
e previdenza



1. Le novità del mese

Settembre in pillole pag 2

2. L'informazione pratica per le piccole e medie imprese

Nuova procedura per richiedere l'assegno di integrazione salariale del FIS pag 11

Chiarimenti ministeriali per le tutele dei diritti sindacali dei lavoratori somministrati pag 13

Le principali novità in materia di lavoro nel decreto correttivo della riforma dello sport pag 15

L'incentivo per i lavoratori che rinunciano al prepensionamento "Quota 103" pag 17

3. Il punto sulla contrattazione collettiva

Le novità di settembre pag 21

Il tema del mese: la disciplina della retribuzione nel CCNL del settore Carta - Industria pag 24

Il *focus* sui prossimi adempimenti: lo scadenario di ottobre 2023 pag 30

4. Le agevolazioni per le piccole e medie imprese

Interventi di natura occupazionale a sostegno del settore editoria per il 2023 pag 38

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

SETTEMBRE IN PILLOLE

MINISTERO DEL LAVORO - PREMIO INAIL PER I SOGGETTI IMPEGNATI NEI PUC

Con il DM 4.9.2023 n. 272, il Ministero del Lavoro ha esteso il premio speciale unitario giornaliero INAIL a due categorie di soggetti impegnati nei Progetti utili alla collettività (PUC).

La prima comprende le persone che hanno terminato il periodo di erogazione del Reddito di cittadinanza nel 2023 e che intendono partecipare volontariamente ai progetti in questione, per un periodo non superiore a 6 mesi.

La seconda, invece, ricomprende i beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro (art. 12 co. 1 del DL 48/2023), che richiedono di partecipare su base volontaria ai PUC, nelle more delle regole che verranno dettate con apposito decreto ai sensi dell'art. 6 co. 5-bis del DL 48/2023.

Sul punto, si ricorda che i progetti in argomento sono a titolarità dei Comuni e realizzati in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni.

Lo svolgimento di tali attività è a titolo gratuito, non è assimilabile a una prestazione di lavoro e non comporta comunque l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego.

MINISTERO DEL LAVORO - FONDO DI SOLIDARIETÀ PER LA LE TELECOMUNICAZIONI

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul proprio sito il DM 4.8.2023, che istituisce, presso l'INPS, il Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle Telecomunicazioni, ai sensi degli artt. 26 e 28 co. 2 del DLgs. 148/2015.

Rientrano nell'ambito di applicazione del Fondo:

- tutte le imprese esercenti servizi di telecomunicazione, intendendosi per tali i servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o servizi di trasmissione dati e/o contenuti digitali e multimediali anche attraverso l'esercizio di reti e servizi di *networking*;
- le imprese che svolgono attività di assistenza e gestione della clientela, in particolare per le imprese di telecomunicazione;
- le imprese di sviluppo e implementazione di servizi per soluzioni tecnologiche applicate anche alle telecomunicazioni;
- le imprese che forniscono servizi per contenuti digitali e multimediali.

Il Fondo in questione assicura diverse prestazioni. In particolare, per le imprese non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 10 del DLgs. 148/2015, per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa (per le causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie), il Fondo assicura l'assegno di integrazione salariale.

AGENZIA DELLE ENTRATE - TRASFERTE EFFETTUATE IN PIÙ STATI

Con la risposta a interpello 12.9.2023 n. 428, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il regime di tassazione agevolato ex art. 51 co. 8-bis del TUIR può trovare applicazione anche nel caso in cui il lavoratore fiscalmente residente in Italia, distaccato in un Paese estero, effettua trasferite occasionali, per esigenze aziendali e nell'esclusivo interesse dell'azienda distaccataria, in uno o

più Paesi esteri diversi (compresa l'Italia), fermo restando che la prestazione dell'attività lavorativa all'estero deve essere effettuata per un periodo superiore a 183 giorni e che tutte le restanti condizioni vengano rispettate.

In tale caso, secondo l'Agenzia, non verrebbe meno il carattere di esclusività e di continuità del rapporto di lavoro presso l'azienda estera.

In particolare, il co. 8-bis prevede – in deroga a quanto stabilito dai co. 1 - 8 – che il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di 12 mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, venga determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

INPS - ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA IN VITA DEI PENSIONATI ALL'ESTERO

Con il messaggio 12.9.2023 n. 3183, l'INPS ha reso noto che dallo scorso 20.9.2023, Citibank N.A. ha iniziato a spedire le richieste di attestazione dell'esistenza in vita nei confronti dei pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania, da restituire alla medesima Banca entro il 18.1.2024.

Qualora l'attestazione non sia prodotta, il pagamento della rata pensionistica di febbraio 2024, laddove possibile, avverrà in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza e, in caso di mancata riscossione personale o produzione dell'attestazione di esistenza in vita entro il 19.2.2024, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di marzo 2024.

La lettera inviata ai pensionati in questione riporta le seguenti informazioni:

- le istruzioni per la compilazione del modulo di esistenza in vita;
- la richiesta di documentazione di supporto;
- le indicazioni per contattare il Servizio Citibank N.A. di assistenza ai pensionati.

Per quanto riguarda invece le modalità di produzione della prova dell'esistenza in vita, l'INPS evidenzia che la stessa può avvenire tramite modulo cartaceo ovvero utilizzando il portale *web* predisposto da Citibank.

3

INAIL - PRESTAZIONI PER IL SETTORE INDUSTRIA, AGRICOLTURA E NAVIGAZIONE

Con la circ. 12.9.2023 n. 40, l'INAIL ha comunicato l'avvenuta rivalutazione, con decorrenza 1.7.2023, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro o malattia professionale per i settori industria, agricoltura e navigazione.

Nel dettaglio, con riguardo alla rendita di inabilità permanente:

- per il settore industria la retribuzione media giornaliera ai fini della determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è pari a 91,53 euro, mentre la retribuzione annua minima è pari a 19.221,30 euro e quella massima a 35.696,70 euro;
- per il settore marittimo operano gli stessi importi previsti per il settore industria, fatta eccezione per la retribuzione annua massima di specifiche categorie di soggetti;
- per il settore agricolo, la retribuzione convenzionale annua ai fini della liquidazione delle rendite è fissata a 29.010,95 euro.

Inoltre, l'importo dell'indennità *una tantum* per i superstiti in caso di morte, nei settori industria, agricoltura e navigazione, è fissato nella misura di 11.612,92 euro.

MINISTERO DEL LAVORO - RILASCIO DEL NULLA OSTA AL LAVORO

Nel mese di settembre 2023, il Ministero del Lavoro ha comunicato sul proprio sito di aver sottoscritto con alcune tra le Organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative, il Protocollo di intesa previsto dalla disposizione agevolativa in materia flussi di ingresso di cui all'art. 44 co. 5 del DL 73/2022.

L'accordo in questione:

- si inserisce nel quadro delle verifiche dei requisiti richiesti ai datori di lavoro;
- impegna le associazioni firmatarie a garantire, da parte dei propri associati, il rispetto dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni dei contratti collettivi e la congruità delle richieste presentate nell'ambito del decreto flussi rispetto alla capacità economica, ai fini della concessione del nulla osta al lavoro subordinato riferito a cittadini non comunitari.

Il datore di lavoro sarà quindi esonerato dalla presentazione dell'asseverazione di cui all'art. 44 co. 2 del DL 73/2022 (normalmente rilasciata in caso di verifica positiva dei requisiti richiesti), da produrre unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero o in fase di sottoscrizione del contratto di soggiorno per le domande a valere sull'annualità 2021, 2022 e 2023.

MINISTERO DEL LAVORO - DIRITTI SINDACALI DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI

Con l'interpello 15.9.2023 n. 1, il Ministero del Lavoro ha fornito risposta a una richiesta di parere presentata dall'organizzazione sindacale UGL-Agroalimentare, per sapere se in relazione all'esercizio dei diritti sindacali da parte dei lavoratori somministrati di cui all'art. 36 del DLgs. 81/2015, trovi applicazione il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'agenzia di somministrazione o quello dell'utilizzatore.

Nel merito, il Ministero ha affermato che, in linea generale, si dovrà far riferimento, in prima istanza, al contratto collettivo di lavoro applicato dall'agenzia di somministrazione, in qualità di datore di lavoro, consentendo inoltre al lavoratore somministrato, durante la missione, di esercitare all'interno del contesto lavorativo ove concretamente è inserito, tutti i diritti sindacali allo stesso riconosciuti dall'ordinamento (L. 300/70) e dal CCNL applicato dall'impresa utilizzatrice, in modo da garantire la concreta effettività di tali diritti in costanza di svolgimento della prestazione di lavoro presso l'utilizzatore.

4

INPS - VARIAZIONE DEL TASSO D'INTERESSE PER LE SANZIONI CIVILI

Con la circ. 18.9.2023 n. 81, l'INPS ha reso noto che la Banca Centrale Europea ha innalzato di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento o TUR), che, a decorrere dal 20.9.2023, è fissato al 4,5%.

Tale variazione incide:

- sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie (10,5% annuo);
- sulla misura delle sanzioni civili per mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui all'art. 116 co. 8 lett. a) e b), secondo periodo, e co. 10 della L. 388/2000 (10% in ragione d'anno);
- sulla misura delle sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali.

INPS - FONDO DI SOLIDARIETÀ FONDO DEGLI ORMEGGIATORI E BARCAIOLI

Con il messaggio 19.9.2023 n. 3256, l'INPS è intervenuto in merito alla disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale degli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani, dopo le modifiche apportate dal DM 28.7.2023 (pubblicato sulla G.U. 16.9.2023 n. 217), con particolare riferimento alla prestazione dell'assegno di integrazione salariale.

Sul punto, il provvedimento stabilisce che l'importo della prestazione in parola debba essere pari a quello previsto dall'art. 3 co. 5-*bis* del DLgs. 148/2015, fissato in 1.321,53 euro lordi (1.244,36 euro netti) per il 2023.

Inoltre, il decreto dispone che le società cooperative e i Gruppi di ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani possono ricorrere alla prestazione dell'assegno di integrazione salariale nel rispetto dei diversi limiti massimi di durata indicati all'art. 12 del DLgs. 148/2015 per le causali ordinarie, e all'art. 22 del DLgs. 148/2015 per le causali straordinarie.

La durata massima complessiva (trattamenti ordinari e straordinari) è in ogni caso quella prevista dall'art. 4 co. 1 del DLgs. 148/2015, secondo cui non si possono superare i 24 mesi in un quinquennio mobile (36 mesi per i "contratti di solidarietà").

Infine, nel messaggio in questione si precisa che le citate novità riguarderanno le domande di assegno di integrazione salariale presentate dal 2.10.2023.

INPS - INCENTIVO AL POSTICIPO DEL PREPENSIONAMENTO "QUOTA 103"

Con la circ. 22.9.2023 n. 82, l'INPS ha fornito le istruzioni per la gestione dell'incentivo di cui all'art. 1 co. 286 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023), riconosciuto ai lavoratori che, pur avendo maturato entro quest'anno i requisiti per accedervi, decidono di rinunciare alla pensione anticipata flessibile (c.d. "Quota 103").

Tra l'altro, si precisa che il datore di lavoro è sollevato dall'obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del lavoratore che ha esercitato la facoltà in parola ma, al contempo, permane l'obbligo di versamento della quota a proprio carico.

Inoltre, si ricorda che gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore sono erogati direttamente al dipendente con la retribuzione e le somme così corrisposte sono imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi.

Ancora, l'INPS chiarisce che l'incentivo in esame, sostanziandosi nell'abbattimento totale della contribuzione dovuta dal lavoratore, non assume la natura di incentivo all'assunzione; pertanto, non è soggetto all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione di cui all'art. 31 del DLgs. 150/2015.

Infine, si evidenzia che l'incentivo non comporta benefici in capo al datore di lavoro e, pertanto, non è subordinato al possesso da parte di quest'ultimo del DURC.

MINISTERO DEL LAVORO - ADEGUAMENTO DEL FONDO SOLIMARE

Con il DM 8.8.2023, il Ministero del Lavoro ha disposto l'adeguamento della disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo "SOLIMARE" alle novità introdotte dall'art. 1 co. 204 e 208 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022).

In particolare, il provvedimento in esame - la cui entrata in vigore è prevista per il 7.10.2023 - estende il campo di applicazione del Fondo rimuovendo il precedente requisito dimensionale di 5 dipendenti e stabilendo che gli interventi a tutela del reddito dei lavoratori del settore marittimo verranno riconosciuti a prescindere dal numero dei dipendenti, nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa in relazione alle causali previste in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.

Un secondo blocco di interventi riguarda direttamente l'assegno di integrazione salariale di cui all'art. 30 del DLgs. 148/2015, quale prestazione di sostegno erogata dal Fondo in argomento, sostitutiva del precedente assegno ordinario.

Con l'occasione, il decreto in esame ne definisce l'importo (pari a quello previsto dall'art. 3 co. 5-*bis* del DLgs. 148/2015), la durata, in linea con quelle dei trattamenti ordinari e straordinari, nonché i criteri di precedenza e turnazione degli interventi di sostegno, attuati nel rispetto del principio di proporzionalità delle erogazioni rispetto ai contributi versati.

INPS - DOMANDA PER IL SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO

Con il messaggio 26.9.2023 n. 3354, l'INPS ha annunciato il pronto rilascio di nuove funzionalità all'interno della domanda per il Supporto per la formazione e il lavoro ex art. 12 del DL 48/2023. In particolare, le nuove funzionalità consentono:

- l'annullamento di una domanda in stato "acquisita" ed "acquisita in attesa mod.Com";
- la gestione del modello "SFL- Com Ridotto";
- la visualizzazione degli esiti della domanda, anche in stato sospesa per supplemento istruttorio,
- la stampa della ricevuta di una domanda correttamente inviata;
- la stampa in formato pdf di una domanda acquisita.

INAIL - SOSPENSIONE DEI TERMINI PER LE AREE ALLUVIONATE DELL'EMILIA ROMAGNA

Con la circ. 25.9.2023 n. 43, l'INAIL è intervenuto con riferimento agli eventi alluvionali verificatisi a partire dall'1.5.2023, fornendo nuove istruzioni operative sulla sospensione dei termini per i ricorsi amministrativi in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi prevista originariamente all'art. 2 co. 4 del DL 61/2023.

In particolare, l'Istituto assicuratore, prendendo atto dell'intervenuta modifica normativa alla citata disposizione per effetto della L. 31.7.2023 n. 100 (legge di conversione del DL 61/2023), ha reso noto che ai citati ricorsi in materia di tariffe dei premi assicurativi non si applica più il periodo di sospensione dall'1.5.2023 al 31.7.2023 originariamente previsto dal decreto, bensì il periodo di sospensione dall'1.5.2023 al 31.8.2023 ex art. 4 del DL 61/2023, nuova norma regolatrice della sospensione del termine di 30 giorni di cui all'art. 4 del DPR 314/2001 (che disciplina i termini e le modalità di presentazione dei ricorsi amministrativi).

Ciò, in quanto la nuova formulazione dell'art. 2 del DL 61/2023 non fa più riferimento ai ricorsi amministrativi in materia di tariffe dei premi.

INPS - ADEGUAMENTO DEL FONDO SOLIMARE

Con il messaggio 27.9.2023 n. 3378, l'INPS ha fornito alcune indicazioni riferite al DM 8.8.2023, con cui è stato disposto l'adeguamento della disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo "SOLIMARE" alle novità introdotte dall'art. 1 co. 204 e 208 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022).

Sul punto, l'INPS ricorda che, in seguito a tale adeguamento, l'accesso all'assegno di integrazione salariale erogato dal citato Fondo è consentito a tutte le imprese armatoriali, a prescindere dal numero dei dipendenti, e non solo a quelle con più di 5 dipendenti, come da disposizione previgente.

Pertanto, a decorrere dal periodo di paga del mese di ottobre 2023, anche i datori di lavoro del settore marittimo che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre di riferimento dovranno versare il contributo ordinario al Fondo SOLIMARE anziché al Fondo di integrazione salariale (FIS).

Operativamente, le predette imprese dovranno versare al Fondo il contributo ordinario di finanziamento con aliquota allo 0,30% (di cui lo 0,20% a carico del datore di lavoro e lo 0,10% a carico del lavoratore), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

INPS - COMUNICAZIONI DI ANOMALIE *TICKET* CIG E FONDI DI SOLIDARIETÀ

Con il messaggio 28.9.2023 n. 3396, l'INPS annuncia l'invio di comunicazioni ai datori di lavoro e ai loro intermediari evidenziando i *ticket* di Cassa integrazione/Fondi di solidarietà che hanno generato almeno un'anomalia, non ancora risolta, riguardante competenze precedenti.

Le comunicazioni in quesitone saranno inviate tramite PEC al datore di lavoro e agli intermediari e conterranno il prospetto delle posizioni di pertinenza e l'elenco dei *ticket*, rimandando alla consultazione attiva del "Cruscotto CIG e Fondi".

INPS - PROCEDURA SEMPLIFICATA PER NASPI E DIS-COLL

Con il messaggio 28.9.2023 n. 3388, l'INPS ha comunicato il pronto rilascio di un nuovo servizio telematico per consentire in modo più semplice, riducendo la possibilità di errori, la presentazione delle domande di indennità mensile di disoccupazione NASpl per i lavoratori subordinati e DIS-COLL per i collaboratori coordinati e continuativi.

Il servizio è accessibile direttamente dal portale istituzionale dell'INPS (www.inps.it) attraverso il percorso "Sostegni, Sussidi e Indennità", "Per disoccupati", "NASpl e DIS-COLL: indennità mensile di disoccupazione", "Utilizza il servizio", "NASpl e DIS-COLL - Domanda", "Utilizza il servizio", "NUOVA DOMANDA".

Con l'occasione occorrerà prima autenticarsi con la propria identità digitale di tipo SPID (almeno di Livello 2), CNS (Carta nazionale dei servizi) o CIE (Carta di identità elettronica).

In particolare, nel messaggio in esame si rende noto che ove l'ultimo rapporto di lavoro rilevato/inserito dall'utente sia riferito a un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, dottorato o assegno di ricerca, la procedura proporrà direttamente la presentazione della domanda DIS-COLL ex art. 15 co. 8 del DLgs. 22/2015.

INPS - DEFINIZIONE DELLE DOMANDE DI SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO

Con il messaggio 27.9.2023 n. 3379, l'INPS illustrato il processo di definizione delle domande per il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) ex art. 12 del DL 48/2023.

Nel dettaglio, si procede con una prima fase di verifica automatizzata ex ante dei requisiti delle domande, e quelle che superano positivamente la prima istruttoria verranno messe nello stato di "Verificata salvo ulteriori controlli" sia nella procedura Internet della domanda, sia nel SIISL.

Invece, quelle che non risultano nello stato di "Verificata", saranno soggette a un supplemento istruttorio e saranno visibili nel SIISL nello stato di "Acquisita" e nella procedura Internet nello stato di "Sospesa per supplemento istruttorio".

In assenza di uno o più requisiti la domanda sarà invece "Respinta".

Per poter procedere nel percorso di attivazione lavorativa, la domanda deve passare, attraverso una serie di passaggi, dallo stato di "Verificata" allo stato di "Accolta salvo ulteriori controlli".

Il riconoscimento del beneficio economico pari a 350,00 euro mensili decorre in momenti diversi a seconda della situazione del richiedente. I pagamenti avverranno il giorno 27 del mese per le domande arrivate entro il giorno 15 dello stesso mese o, in caso contrario, il giorno 15 del mese successivo.

INPS - NUOVA FUNZIONALITÀ PER IL CASSETTO PREVIDENZIALE

Con il messaggio 29.9.2023 n. 3429, l'INPS ha comunicato che dal 10.10.2023 sarà rilasciata all'interno del "Cassetto previdenziale del contribuente" la nuova funzionalità di "Creazione di Smart-Task", una piattaforma trasversale che gestisce l'automazione delle comunicazioni bidirezionali da parte dei datori di lavoro e degli intermediari abilitati.

Il primo rilascio conterrà i seguenti servizi Smart-Task (che possono essere utilizzati in una prima fase solo da un gruppo ristretto di utenti):

- la revoca delega intermediario;
- la delega dipendente;
- la variazione contatti intermediario;
- la variazione contatti dipendente aziendale;
- la cancellazione contatti anomali note di rettifica.

Dopo la trasmissione della richiesta, il sistema avvierà il processo d'istruttoria automatico. La richiesta sarà visibile nella lista delle comunicazioni bidirezionali (Lista Richieste) con colori che la differenziano rispetto alle normali richieste.

INPS - RICHIESTA SEMPLIFICATA PER L'ASSEGNO DEL FIS

Con il messaggio 29.9.2023 n. 3422, l'INPS ha reso noto che nell'ambito della Piattaforma unica delle integrazioni salariali, denominata "OMNIA IS", è in fase di rilascio il nuovo servizio di presentazione della domanda di assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di integrazione salariale (FIS) ex art. 29 del DLgs. 148/2015.

Secondo quanto indicato dall'Istituto previdenziale, la nuova procedura è caratterizzata da una modalità di compilazione semplificata e fortemente assistita, che guida l'utente al fine di ridurre la possibilità di trasmissione di dati e informazioni errate.

L'accesso alla funzionalità è possibile, previo possesso di identità digitale SPID almeno di livello 2, CNS o CIE, collegandosi al sito www.inps.it e accedendo alla voce "Accesso ai servizi per aziende e consulenti". In seguito, occorrerà selezionare "CIG e Fondi di solidarietà" e, infine, scegliere la voce "OMNIA Integrazioni Salariali".

Con particolare riferimento all'assegno di integrazione salariale erogato dal FIS, l'INPS ricorda che la relativa domanda può essere presentata sia per le causali ordinarie che, esclusivamente da parte di datori di lavoro con requisito dimensionale fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, per le causali straordinarie (art. 6 co. 1 del DM 21.7.2022).

INPS - INCENTIVO AL POSTICIPO DEL PENSIONAMENTO "QUOTA 103"

Con la circ. 22.9.2023 n. 82, l'INPS ha fornito le istruzioni per la gestione dell'incentivo di cui all'art. 1 co. 286 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023), riconosciuto ai lavoratori che, pur avendo maturato entro quest'anno i requisiti per accedervi, decidono di rinunciare alla pensione anticipata flessibile (c.d. "Quota 103").

In sintesi, tale disposizione riconosce ai predetti lavoratori la facoltà di rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi IVS a proprio carico e, con l'esercizio di tale facoltà, viene altresì meno ogni obbligo per il datore di lavoro di versare la quota di contributi previdenziali a carico del lavoratore, dalla prima decorrenza utile per il trattamento di "Quota 103" fino al conseguimento di una pensione diretta o del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

GOVERNO - PROROGA DEL DIRITTO ALLO SMART WORKING

L'art. 8 del DL 132/2023 ha prorogato dal 30.9.2023 al 31.12.2023 il termine del diritto allo *smart working* per lavoratori del settore pubblico e privato c.d. "fragili", come individuati dal DM 4.2.2022.

Per tali soggetti la modalità di lavoro agile può essere assicurata anche con l'adibizione del lavoratore a una diversa mansione ricompresa nella stessa categoria o area di inquadramento, in base a quanto definito dalla contrattazione collettiva vigente.

La ricollocazione del lavoratore deve avvenire senza decurtazione alcuna della retribuzione in godimento e fatte salve le disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali eventualmente più favorevoli (art. 1 co. 306 della L. 197/2022).

Resta fermo il termine per il diritto al lavoro agile di genitori con figli "under 14" e dei soggetti maggiormente esposti al rischio, anch'esso fissato al 31.12.2023 fine anno (art. 90 co. 1 e 2 del DL 34/2020).

MINISTERO DEL LAVORO - ADEGUAMENTO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ PER LE IMPRESE DEL TRASPORTO PUBBLICO

Con il DM 29.8.2023, pubblicato sulla G.U. 2.10.2023 n. 230, è stato adeguato alle disposizioni introdotte dall'art. 1 co. 204 ss. della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico.

Nello specifico, le tutele garantite dal Fondo, anche alla luce delle novità introdotte dall'art. 5 del DM 29.8.2023 (in vigore dal 17.10.2023), si sostanziano innanzitutto nell'erogazione dell'assegno di integrazione salariale nei casi di riduzione o sospensione temporanea dell'attività lavorativa per le causali ordinarie e straordinarie previste dall'art. 11 e dall'art. 21 del DLgs. 148/2015, nel finanziamento di programmi formativi di conversione o riqualificazione professionale, nonché nell'erogazione di prestazioni integrative della NASpl in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

A queste tutele si aggiunge anche l'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 60 mesi (5 anni), nell'ambito di programmi di incentivo all'esodo.

GOVERNO - INTERVENTI DI SOSTEGNO PER LE IMPRESE DEL SETTORE EDITORIA

Il DPCM 10.8.2023 ripartisce le risorse relative al Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria ex art. 1 co. 375 - 376 della L. 234/2021 per l'anno 2023.

Il decreto prevede un:

- contributo forfettario di 10.000,00 euro per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani giornalisti e professionisti con età non superiore a 35 anni (elevato a 14.000,00 euro in caso di trasformazione di rapporto a tempo determinato o co.co.co. in contratto a tempo indeterminato);
- contributo a fondo perduto per favorire la realizzazione di progetti di consegna a domicilio di quotidiani e periodici, l'apertura domenicale, la fornitura di pubblicazioni agli esercizi commerciali e l'attivazione di punti vendita addizionali;
- contributo del 50% delle spese sostenute per IMU, TASI, COSAP, TOSAP, TARI, canoni di locazione, servizi di energia elettrica, telefonici e di collegamento a Internet, acquisto o noleggio di registratori di cassa o telematici, acquisto o noleggio di POS, ecc.;
- contributo straordinario pari a 0,10 euro per ogni copia cartacea venduta nel corso del 2022;

- contributo per l'adeguamento e l'ammodernamento tecnologico delle infrastrutture e dei processi produttivi.

GOVERNO - QUOTE PER FLUSSI DI INGRESSO PER IL TRIENNIO 2023/2025

Con il DPCM 27.9.2023 è stata definita la programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025.

In particolare, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all'estero entro le seguenti quote complessive:

- 136.000 unità per l'anno 2023;
- 151.000 unità per l'anno 2024;
- 165.000 unità per l'anno 2025.

Per il 2023, i termini per presentare le richieste di nulla osta al lavoro decorrono dalle ore 9:00 del:

- 2.12.2023, per i lavoratori subordinati non stagionali di Paesi che hanno accordi di cooperazione con l'Italia (art. 6 co. 3 lett. a);
- 4.12.2023 per gli altri lavoratori subordinati non stagionali (art. 6 co. 3 lett. b), 4 e 5);
- 12.12.2023 per i lavoratori stagionali (art. 7).

Le istruzioni operative saranno dettate da apposita circolare.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

NUOVA PROCEDURA PER RICHIEDERE L'ASSEGNO DI INTEGRAZIONE SALARIALE DEL FIS

Con il messaggio 3422/2023, l'INPS ha comunicato che la Piattaforma unica delle integrazioni salariali "OMNIA IS", è stata integrata con un nuovo servizio che consente di richiedere l'intervento di sostegno al reddito del Fondo di integrazione salariale.

Con il messaggio 29.9.2023 n. 3422, l'INPS ha reso noto che nell'ambito della Piattaforma unica delle integrazioni salariali, denominata "OMNIA IS", è stato rilasciato il nuovo servizio di presentazione della domanda di assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di integrazione salariale (FIS) ex art. 29 del DLgs. 148/2015.

Sul punto, l'Istituto previdenziale precisa che in questa prima fase il nuovo servizio è utilizzabile esclusivamente dai datori di lavoro e dagli intermediari che hanno partecipato alle attività di sviluppo e sperimentazione dell'applicativo, mentre con un successivo messaggio l'INPS comunicherà la data a decorrere dalla quale la procedura sarà accessibile a tutti i soggetti interessati.

Nel frattempo, coloro che non hanno partecipato alle citate attività di sviluppo continueranno a presentare la domanda di assegno di integrazione salariale del FIS utilizzando l'attuale applicativo "CIFWEB".

Caratteristiche

La nuova procedura, che si aggiunge a quella predisposta per la domanda di Cassa integrazione guadagni ordinaria (messaggio INPS 2372/2023), è caratterizzata da una modalità di compilazione semplificata e fortemente assistita, che guida l'utente al fine di ridurre la possibilità di trasmissione di dati e informazioni errate.

Tra le varie, la funzione è in grado di:

- indirizzare alla tipologia di integrazione salariale richiedibile in base all'inquadramento risultante dalle banche dati dell'INPS;
- compilare in automatico alcuni campi (ad esempio, dati anagrafici aziendali);
- indicare l'unità produttiva per la quale viene presentata la domanda di assegno di integrazione salariale;

- individuare i lavoratori beneficiari che sono in carico all'unità produttiva oggetto della domanda di prestazione in argomento.

Con l'occasione, l'INPS ricorda che la domanda può essere presentata sia per le causali ordinarie che, esclusivamente da parte di datori di lavoro con requisito dimensionale fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, per le causali straordinarie (art. 6 co. 1 del DM 21.7.2022).

Modalità di accesso

La procedura può essere utilizzata:

- previo possesso di identità digitale, quali SPID almeno di livello 2, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE);
- collegandosi al sito www.inps.it e accedendo alla voce "Accesso ai servizi per aziende e consulenti". In seguito, occorrerà selezionare la voce "CIG e Fondi di solidarietà" e, infine, scegliere la voce "OMNIA Integrazioni Salariali".

Gestione della relazione tecnica e dell'informativa sindacale

Per le richieste di assegno di integrazione salariale in relazione alle causali ordinarie è possibile compilare la relazione tecnica direttamente all'interno della domanda, attraverso la redazione di appositi campi che contengono informazioni maggiormente dettagliate per la predisposizione della stessa. Si può anche optare per la compilazione degli indicatori economico-finanziari ripartiti per singoli trimestri, anziché per intere annualità. Permane, comunque, la facoltà di produrre la relazione tecnica con la consueta modalità, allegandola in formato "pdf".

Viceversa, in caso di domande relative alle causali straordinarie, al momento l'unica modalità prevista è l'allegazione della relazione tecnica, redatta secondo i modelli standard forniti dall'INPS con la circ. 109/2022.

Infine, il nuovo modello di domanda consente di dichiarare – nei casi previsti – l'avvenuto espletamento della procedura di informativa sindacale ex art. 14 del DLgs. 148/2015, fermo restando l'obbligo di conservazione della relativa documentazione probatoria per eventuali controlli.

L'INPS ricorda che, per le domande riportanti la causale straordinaria "contratto di solidarietà", rimane obbligatorio allegare copia del verbale di accordo sindacale.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

CHIARIMENTI MINISTERIALI PER LE TUTELE DEI DIRITTI SINDACALI DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI

Con l'interpello 1/2023, il Ministero del Lavoro è intervenuto in merito all'istituto della somministrazione di lavoro, con particolare riferimento alla tutela dei diritti sindacali e delle garanzie collettive.

Con l'interpello 15.9.2023 n. 1/2023 il Ministero del Lavoro ha fornito indicazioni in merito alle tutele dei diritti sindacali e delle garanzie collettive applicabili all'istituto della somministrazione di lavoro.

Il quesito

L'organizzazione sindacale UGL-Agroalimentare ha presentato un'istanza di interpello per sapere se in relazione all'esercizio dei diritti sindacali da parte dei lavoratori somministrati di cui all'art. 36 del DLgs. 81/2015, trovi applicazione il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'agenzia di somministrazione o quello dell'utilizzatore.

Nel merito, si ricorda che ai sensi del citato art. 36, il lavoratore somministrato ha diritto a esercitare presso l'utilizzatore, per tutta la durata della missione, i diritti di libertà e di attività sindacale.

Caratteristiche contrattuali della somministrazione

Il Ministero ricorda innanzitutto che il rapporto di somministrazione di cui agli artt. da 30 a 40 del DLgs. 81/2015 prevede il coinvolgimento di tre soggetti, ossia l'agenzia di somministrazione, il lavoratore somministrato e l'impresa utilizzatrice, legati da due distinti rapporti contrattuali.

Il primo consiste in un contratto di natura commerciale, che viene concluso tra l'utilizzatore e il somministratore, mentre il secondo consiste in un contratto di lavoro individuale stipulato tra l'agenzia di somministrazione e il lavoratore somministrato.

Nel merito, si osserva che il datore di lavoro del lavoratore somministrato risulta pertanto, da un punto di vista formale, l'agenzia di somministrazione, anche se la prestazione lavorativa, nel corso della missione, viene svolta nell'interesse dell'utilizzatore, sotto il controllo e la direzione di quest'ultimo.

In altri termini, la struttura contrattuale della somministrazione di lavoro si

caratterizza per una particolare ripartizione dei poteri e degli obblighi connessi allo svolgimento del rapporto di lavoro, in considerazione della scissione tra la titolarità giuridica del rapporto e l'effettiva utilizzazione della prestazione.

Il parere ministeriale

Sulla base di quanto osservato, per il Ministero è possibile affermare, in linea generale, che il contratto collettivo che regola il rapporto di lavoro è, in primo luogo, quello applicato dall'agenzia di somministrazione, in quanto datore di lavoro. Tuttavia, è necessario che, per il periodo della missione, la disciplina in concreto applicabile al lavoratore somministrato sia integrata dalle previsioni del CCNL applicato dall'utilizzatore.

Tale integrazione, secondo i tecnici ministeriali, risulta necessaria per garantire effettività al principio di parità in ordine alle condizioni di lavoro e di occupazione dei lavoratori somministrati stabilita dall'art. 35 co. 1 del DLgs. 81/2015, che non devono essere complessivamente inferiori a quelle applicate ai dipendenti di pari livello dell'utilizzatore.

Giungendo quindi alla soluzione della questione, nell'interpello in parola si conferma che tali conclusioni si ritengono valide anche con riferimento ai diritti sindacali dei lavoratori somministrati, rispetto ai quali l'art. 36 del DLgs. 81/2015 dispone, al co. 1, che trovino applicazione, in primo luogo, i diritti sindacali previsti dalla L. 300/70 (Statuto dei lavoratori).

A rinforzo di tale disposizione, il successivo co. 2 del citato art. 36 co. 2 del DLgs. 81/2015 riconosce al lavoratore somministrato, per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, l'esercizio dei diritti di libertà e di attività sindacale, nonché di partecipazione alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.

Anche in questo caso, conclude il Ministero del Lavoro, si dovrà far riferimento, in prima istanza, al contratto collettivo di lavoro applicato dall'agenzia di somministrazione, in qualità di datore di lavoro, consentendo inoltre al lavoratore somministrato, durante la missione, di esercitare all'interno del contesto lavorativo ove concretamente è inserito, tutti i diritti sindacali allo stesso riconosciuti dall'ordinamento e dal CCNL applicato dall'impresa utilizzatrice, in modo da garantire la concreta effettività di tali diritti in costanza di svolgimento della prestazione di lavoro presso l'utilizzatore.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

LE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO NEL DECRETO CORRETTIVO DELLA RIFORMA DELLO SPORT

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4.9.2023 n. 206 il DLgs. 120/2023 di modifica e integrazione dei decreti attuativi della riforma dello sport, anche con particolare riferimento al lavoro sportivo.

Con il DLgs. 29.8.2023 n. 120, pubblicato sulla G.U. 4.9.2023 n. 206, sono stati integrati e modificati i decreti legislativi attuativi della riforma dello sport (DLgs. 36,37,38,39 e 40 del 28.2.2021).

L'art. 1 del provvedimento in questione ha altresì introdotto alcune novità anche in materia di lavoro sportivo.

Tra le più rilevanti, si segnala una maggiore definizione della nozione di lavoratore sportivo, precisando che:

- l'attività sportiva dev'essere svolta, dietro corrispettivo, a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel RASD, nonché a favore delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute spa o di altro soggetto tesserato (art. 1);
- le mansioni necessarie per lo svolgimento delle attività sportive, in base ai regolamenti tecnici delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, oltre a quelle indicate al co. 1 dell'art. 25 del DLgs. 36/2021, sono approvate con decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, sulla base delle indicazioni del CONI e del CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Infine si dispone espressamente che le associazioni e le società sportive dilettantistiche e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo possono avvalersi, ricorrendone i presupposti, di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente.

Adempimenti in materia di lavoro sportivo

Per quanto concerne gli adempimenti in materia di lavoro da espletare tramite la piattaforma del RASD, il decreto correttivo in esame stabilisce che:

Circolare per la Clientela

OTTOBRE 2023

L'INFORMAZIONE PRATICA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

- la comunicazione dei dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, che sostituisce la comunicazione al Centro per l'impiego, venga effettuata entro il 30° giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro;
- la modalità di assolvimento dell'obbligo di tenuta del Libro unico del lavoro (LUL) comunicando i relativi dati al RASD divenga facoltativa, e che l'iscrizione dei predetti dati relativi al LUL possa avvenire in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento;
- gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative sportive, limitatamente al periodo di paga da luglio a settembre 2023, possano essere effettuati entro il 31.10.2023;
- la modalità di adempimento della comunicazione mensile relativamente a rapporti di co.co.co. sportiva dilettantistica mediante una specifica funzione telematica istituita nel RASD viene resa facoltativa.

Copertura assicurativa

L'art. 1 del DLgs. 120/2023 revisiona anche la disciplina ai fini della copertura assicurativa, disponendo che ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applichi esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria per morte e invalidità permanente già prevista per gli sportivi dilettanti ai sensi dell'art. 51 della L. 289/2002.

16

Contributo per oneri previdenziali

Infine, sempre l'art. 1 del decreto di integrazione riconosce alle ASD e le SSD con ricavi fino a 100.000,00 euro, in relazione ai maggiori oneri a carico dei sodalizi sportivi conseguenti alla riforma, la possibilità di beneficiare di un contributo commisurato ai contributi previdenziali versati sui compensi dei lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa erogati nel periodo compreso tra luglio e novembre 2023.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

L'INCENTIVO PER I LAVORATORI CHE RINUNCIANO AL PREPENSIONAMENTO "QUOTA 103"

Con la circ. 82/2023, l'INPS ha indicato le modalità operative per una corretta gestione dell'incentivo economico riservato a coloro che, pur maturando i requisiti nel corso di quest'anno, decidono di non accedere all'anticipo pensionistico "Quota 103".

Con la circ. 22.9.2023 n. 82, l'INPS ha fornito le istruzioni per la gestione dell'incentivo ex L. 197/2022 (legge di bilancio 2023), riservato ai lavoratori dipendenti pubblici e privati che, pur avendo maturato entro il 31.12.2023 i requisiti per accedere alla pensione anticipata flessibile "Quota 103", decidono di non accedervi.

Disciplina generale dell'incentivo

La misura in questione, prevista dall'art. 1 co. 286 della L. 197/2022 e attuata dal DM 21.3.2023, riconosce ai predetti lavoratori la facoltà di rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) e alle forme sostitutive e esclusive della medesima. Con l'esercizio della facoltà viene meno anche ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, dalla prima decorrenza utile per il trattamento di pensione anticipata flessibile.

La somma che corrisponde alla predetta quota di contribuzione verrà poi corrisposta interamente allo stesso lavoratore, cessando al conseguimento di una pensione diretta o del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

Gestione della quota IVS

Nel merito, l'INPS precisa innanzitutto che il datore di lavoro è sollevato dall'obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del lavoratore che ha esercitato la facoltà in parola ma, al contempo, permane l'obbligo di versamento contributivo della quota IVS a proprio carico. In altri termini, la posizione assicurativa del lavoratore dipendente continuerà a essere alimentata in relazione alla quota IVS a carico del datore di lavoro.

Inoltre, si ricorda che gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore – che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente

previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la facoltà di rinuncia in esame – sono erogati direttamente al dipendente con la retribuzione e le somme così corrisposte sono imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi.

Facoltà di rinuncia

Per quanto riguarda invece la facoltà di rinuncia alla pensione anticipata “Quota 103”, l'INPS precisa che la stessa:

- può essere esercitata una sola volta nella vita lavorativa;
- produce effetto esclusivamente in relazione ai contributi pensionistici dovuti per i periodi di lavoro effettuati dalla data della prima decorrenza utile di “Quota 103” in caso di domanda presentata precedentemente a tale data, o dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di rinuncia se la stessa viene inoltrata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile della pensione in parola.

Condizioni di spettanza

Per quanto riguarda le condizioni di spettanza, nella circolare in parola si precisa che:

- il beneficio in argomento, sostanziandosi nell'abbattimento totale della contribuzione dovuta dal lavoratore, non assume la natura di incentivo all'assunzione, pertanto non è soggetto all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione ex art. 31 del DLgs. 150/2015;
- operando sulla sola quota IVS a carico del lavoratore, l'incentivo non comporta benefici in capo al datore di lavoro e, pertanto, non è subordinato al possesso da parte di quest'ultimo del DURC.

Coordinamento con altri incentivi

Per quanto concerne riguarda il coordinamento del beneficio in parola con altri incentivi, l'INPS evidenzia che ai sensi dell'art. 1 co. 8 del DM 21.3.2023, in caso di riconoscimento di fiscalizzazione dei contributi, l'incentivo viene erogato al netto della parte di contributi a carico del lavoratore oggetto di esonero. Tale componente continua a essere riconosciuta, qualora prevista dalla normativa vigente, ai fini del computo delle prestazioni pensionistiche.

Pertanto, si chiarisce nella circolare in commento, se per il rapporto di lavoro sta trovando applicazione l'esonero parziale dei contributi IVS a carico del lavoratore ex art. 1 co. 281 della L. 197/2022 e di cui all'art. 39 del DL 48/2023, l'incentivo al posticipo del pensionamento è erogato al netto dell'esonero applicato, determinando in tal modo un abbattimento dell'accredito contributivo pari alla sola quota residua rispetto alla quota parte di contribuzione del lavoratore esonerata ad altro titolo.

Procedura di riconoscimento

Ai sensi dell'art. 2 del DM 21.3.2023, il lavoratore che intende avvalersi dell'incentivo al posticipo del pensionamento deve darne comunicazione all'INPS, il quale provvederà in seguito alla verifica dei requisiti di spettanza dell'incentivo. In generale, per accedere alla pensione anticipata flessibile "Quota 103" i requisiti richiesti dall'art. 14.1 nel DL 4/2019 si concretizzano in:

- un'età minima di 62 anni;
- una contribuzione minima di 41 anni.

Una volta ricevuta la domanda di riconoscimento dell'incentivo, l'INPS:

- verificherà l'avvenuto il raggiungimento da parte del lavoratore dei predetti requisiti minimi pensionistici per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile;
- comunicherà al lavoratore, entro 30 giorni dalla presentazione della relativa richiesta o dalla data di acquisizione della eventuale documentazione integrativa necessaria, l'esito della domanda e al datore di lavoro, mediante il servizio "Comunicazione bidirezionale", l'accoglimento della stessa.

Nel merito, nella circ. 82/2023 si precisa che, solo all'esito dell'avvenuta comunicazione da parte dell'INPS al datore di lavoro, quest'ultimo potrà procedere con gli adempimenti a proprio carico, ossia a non effettuare il versamento della quota di contribuzione a carico del lavoratore.

Qualora la decorrenza dell'incentivo riguardi periodi in cui le contribuzioni siano state già versate, il datore di lavoro procederà, tramite conguaglio, al recupero di quanto precedentemente versato.

Gestione dei flussi UniEmens

Per quanto riguarda invece la gestione dell'incentivo nei flussi UniEmens, in particolare nella Sezione "PosContributiva", l'INPS conferma che i datori di lavoro devono esporre i lavoratori fruitori dell'incentivo in questione valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento "Imponibile" e l'elemento "Contributo" della sezione "DenunciaIndividuale".

In particolare, nell'elemento "Contributo" va indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.

Per esporre la riduzione spettante dovranno essere utilizzati, all'interno di "DenunciaIndividuale", "DatiRetributivi", nell'elemento "InfoAggcausaliContrib", il codice causale:

- "L577" qualora il lavoratore non fruisca anche dell'esonero parziale dei contributi IVS a carico del lavoratore ex art. 1 co. 281 della L. 197/2022 e di cui all'art. 39 del DL 48/2023;
- "L578" se invece fruisce di tale esonero contributivo.

Si ricorda che in quest'ultimo caso l'importo dell'incentivo al posticipo del pensionamento è erogato al netto dell'esonero IVS applicato.

Invece, nel caso di lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, i codici da utilizzare sono "52" o "53", rispettivamente in presenza o meno del predetto esonero IVS.

Infine, i datori di lavoro agricoli dovranno esporre i nominativi dei lavoratori autorizzati per i quali spetta l'incentivo al posticipo del pensionamento valorizzando, oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, il codice "Y" in "Tipo Retribuzione"/"CodiceRetribuzione", nonché il codice PP in "AgevolazioneAgr"/"CodAgiò".

Rapporti di lavoro domestico

Per quanto riguarda il lavoro domestico, l'INPS rende noto che in caso di accoglimento della domanda, il datore di lavoro domestico – ricevuta la comunicazione dell'esito da parte dell'INPS – può generare dal "Portale dei pagamenti" gli avvisi di pagamento "PagoPA", con l'importo ricalcolato della contribuzione dovuta senza la quota a carico del lavoratore.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

LE NOVITÀ DI SETTEMBRE IN PILLOLE

ASSOCIAZIONI (CONFSAL - CONFIMPRESEITALIA)

CCNL 20.7.2023

Il 20.7.2023 è stata rinnovata la disciplina applicabile al personale delle Associazioni e delle altre Organizzazioni del Terzo settore cui si applica il CCNL sottoscritto da Confimpreseitalia e Fesica-Confsal. La nuova disciplina decorre per il triennio 1.7.2023 - 30.6.2026.

Sul versante economico la novità più rilevante è rappresentata dai nuovi importi della paga base nazionale conglobata; di seguito se ne riportano i valori, in vigore da luglio 2023: Dirigente, 2.738,39 euro; liv. Q, 2.190,64 euro; liv. 1, 1.862,15 euro; liv. 2, 1.752,58 euro; liv. 3, 1.642,58 euro; liv. 4, 1.533,54 euro; liv. 5, 1.423,98 euro; liv. 6, 1.314,40 euro.

In tema di straordinario, il limite massimo di ore annue lavorabili passa da 200 a 250.

Per le altre novità si rimanda al testo integrale dell'Accordo.

COMMERCIO (CISAL - ANPIT CONFAZIENDA)

ACCORDO 29.8.2023

L'Accordo 29.8.2023 rinnova la disciplina economica prevista per i dipendenti delle aziende esercenti attività nel settore commercio cui viene applicato il CCNL che vede come Parti firmatarie Anpiti, Confimprenditori e Unica, scaduta il 31.12.2022. La nuova disciplina decorre dall'1.9.2023 e scadrà il 31.12.2026.

In primo luogo si segnalano aumenti della paga base nazionale conglobata mensile (PBNM) dall'1.9.2023, dall'1.9.2024 e dall'1.9.2025. Di seguito sono riportati gli importi applicabili da settembre 2023: Dirigente, 4.225,87 euro; liv. Q, 2.728,24 euro; liv. A1, 2.438,01 euro; liv. A2, 2.170,99 euro; liv. B1, 1.950,40 euro; liv. B2, 1.718,21 euro; liv. C1, 1.555,68 euro; liv. C2, 1.427,97 euro; liv. D1, 1.277,05 euro; liv. D2, 1.160,95 euro. Per gli operatori di vendita, i valori minimi sono i seguenti: 1^a cat., 1.786,96 euro; 2^a cat., 1.574,23 euro; 3^a cat., 1.425,32 euro; 4^a cat., 1.142,38 euro. Per i soli lavoratori in forza all'1.9.2023, a copertura del periodo di carenza contrattuale compreso tra aprile e agosto 2023, è prevista la corresponsione di un'indennità di vacanza contrattuale (IVC) da erogarsi nel mese di settembre; di seguito si riportano i relativi importi: Dirigente, 819,49 euro; liv. Q, 529,07 euro; liv. A1, 472,79 euro; A2, 421,00 euro; B1, 378,23 euro; liv. B2, 333,20 euro; liv. C1, 301,68 euro; liv. C2, 276,92 euro; liv. D1, 247,65 euro; liv. D2, 225,14 euro. Per gli operatori di vendita i valori sono i seguenti: 1^a cat., 378,23 euro; 2^a cat., 333,20 euro; 3^a cat., 301,68 euro; 4^a cat., 276,92 euro. Le Parti hanno precisato che tali importi devono essere ridotti proporzionalmente per i lavoratori con contratto a tempo parziale così come nel caso di incompleta anzianità di servizio maturata durante il periodo di riferimento.

In materia di previdenza complementare l'Accordo ha disposto che a partire dall'1.9.2023, su richiesta del lavoratore, il datore di lavoro sia tenuto a versare al Fondo scelto, oltre al TFR maturato, anche un importo pari all'1% della PBNM. Infine in tema di *welfare* contrattuale le Parti hanno stabilito i valori da mettere a disposizione ai lavoratori su base annua secondo i seguenti importi: Dirigenti, 1.200,00 euro; Quadri, 600,00 euro; lavoratori di livello A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, e D2, nonché tutti gli operatori di vendita, 250,00 euro.

DIRIGENTI - CATENE ALBERGHIERE

ACCORDO 12.9.2023

L'Accordo 12.9.2023 ha rinnovato la disciplina collettiva applicabile ai dirigenti delle catene alberghiere scaduta il 31.12.2021. La nuova disciplina decorre dall'1.1.2022 e scadrà il 31.12.2025. In ambito economico si segnala l'incremento dei minimi retributivi per complessivi 550,00 euro, distribuiti in tre *tranche*: 200,00 euro dall'1.10.2023, 150 dall'1.7.2024 e ulteriori 200 dall'1.9.2025 (tali incrementi sono assorbibili da parte di eventuali incrementi ad personam definiti a livello aziendale a partire dal 31.12.2019).

In tema di *welfare* aziendale l'Accordo ha previsto che, in aggiunta a eventuali sistemi di *flexible benefits* già riconosciuti da parte del datore di lavoro, per gli anni 2024 e 2025 le aziende siano tenute a erogare a ciascun dirigente un contributo pari a 1.000,00 euro spendibili nella piattaforma istituita presso il Centro di Formazione Management per il Terziario (CFMT) destinato a servizi previsti dal *welfare* contrattuale. Le Parti hanno precisato che tale somma dovrà essere riconosciuta pro quota per i dirigenti assunti o nominati nel corso del 2023 (anche con contratto a termine), mentre non dovrà essere oggetto di riproporzionamento per i dirigenti con contratto a tempo parziale. Inoltre è stato aumentato di 50,00 euro (25,00 a carico dell'azienda e 25,00 del dirigente) il contributo per la realizzazione dei servizi di *welfare*; conseguentemente per le annualità 2024 e 2025 il contributo annuale sarà pari a 315,00 euro a carico del datore di lavoro e a 155,00 euro a carico del dirigente. In materia di assistenza sanitaria integrativa il contributo destinato al Fondo Mario Besusso scende dal 5,51% al 5,29%, mentre il contributo a carico del datore di lavoro destinato ai dirigenti pensionati sale dal 2,56% al 2,78%. Resta invariato all'1,87% il contributo a carico del dirigente.

A decorrere dall'1.1.2024 le Parti hanno previsto l'estensione ai dirigenti della copertura assicurativa "Garanzia infortuni" inclusa nella Convenzione Pastore, il cui premio è stato fissato in 410,00 euro annui. Inoltre, il contributo a carico del datore di lavoro destinato all'Associazione Antonio Pastore sarà pari a 4.706,45 euro annui, mentre il contributo a carico del dirigente resta fissato nella misura di 464,81 euro.

Infine, in tema di previdenza complementare la quota di contributo integrativo a carico del datore di lavoro destinata al Fondo Mario Negri passerà al 2,43% dall'1.1.2024, per salire al 2,47% dall'1.1.2025.

EDILIZIA (ARTIGIANATO)

ACCORDO 5.9.2023

L'Accordo del 5.9.2023 ha apportato alcune modifiche al CCNL 4.5.2022 applicabile ai dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali edili ed affini in scadenza il 30.9.2024. Tali modifiche decorrono con effetto immediato per gli assunti a partire dal 5.9.2023, mentre per i dipendenti già in forza a tale data gli effetti decorreranno dall'1.1.2024. Le novità riguardano la sfera di applicazione del CCNL, l'aggiornamento del sistema di classificazione del personale e la disciplina dell'apprendistato professionalizzante. In tema di apprendistato professionalizzante sono state rideterminate le percentuali retributive e sono state apportate modifiche alla durata del contratto e alla classificazione dei gruppi di lavorazione. Di seguito riportiamo le nuove percentuali retributive:

Gruppo 1: dal 1° al 6° mese, 74%; dal 7° al 12° mese, 76%; dal 13° al 24° mese, 79%; dal 25° al 36° mese, 86%; dal 37° al 48° mese, 91%; dal 49° al 60° mese, 96%.

Gruppo 2: dal 1° al 6° mese, 74%; dal 7° al 12° mese, 76%; dal 13° al 24° mese, 79%; dal 25° al 36° mese, 86%; dal 37° al 48° mese, 91%; dal 49° al 54° mese, 96%.

Gruppo 3: dal 1° al 6° mese, 74%; dal 7° al 12° mese, 76%; dal 13° al 24° mese, 79%; dal 25° al 36° mese, 86%; dal 37° al 42° mese, 91%; dal 43° al 48° mese, 96%.

Gruppo 4: dal 1° al 6° mese, 74%; dal 7° al 12° mese, 76%; dal 13° al 18° mese, 79%; dal 19° al 24° mese, 86%; dal 25° al 30° mese, 91%; dal 31° al 36° mese, 96%.

Si segnala che le sopracitate percentuali retributive si applicano ai rapporti di lavoro stipulati a partire dall'1.10.2023, mentre i contratti sottoscritti prima di tale data adegueranno le relative percentuali a partire dal primo semestre del 2024.

Inoltre, come previsto dall'Accordo 4.5.2022, le Parti hanno introdotto la disciplina dell'apprendistato professionalizzante specialistico, il cui sistema di classificazione dei gruppi di lavorazione è articolato in tre categorie. Queste le percentuali retributive applicabili:

Gruppo 1 "SP": dal 1° al 12° mese, 78%; dal 13° al 24° mese, 80%; dal 25° al 36° mese, 86%; dal 37° al 42° mese, 91%; dal 43° al 54° mese, 96%.

Gruppo 2 "Sp": dal 1° al 12° mese, 78%; dal 13° al 24° mese, 80%; dal 25° al 36° mese, 86%; dal 37° al 42° mese, 91%; dal 43° al 48° mese, 96%.

Gruppo 3 "Sp": dal 1° al 12° mese, 78%; dal 13° al 24° mese, 80%; dal 25° al 36° mese, 86%; dal 37° al 42° mese, 91%.

Per le novità relative alla sfera di applicazione del CCNL e al sistema di classificazione del personale si rinvia al testo integrale dell'Accordo.

SCUOLE NON STATALI E FORMAZIONE (UGL - FEDERTERZIARIO)

CCNL 27.7.2023

Il CCNL rinnova per il triennio 1.9.2023 - 31.8.2026 la disciplina applicabile presso gli istituti scolastici non statali, gli enti di formazione, le scuole di preparazione, le scuole dell'infanzia e gli asili nido.

In ambito economico si segnala l'incremento della paga base mensile a decorrere da settembre 2023; di seguito gli importi in vigore dall'1.9.2023. Area 1: liv. 5, 1.750,00 euro; liv. 4, 1.535,00 euro; liv. 3, 1.340,00 euro; liv. 2, 1.270,00 euro; liv. 1, 1.240,00 euro. Area 2: liv. 6, 1.760,00 euro; liv. 5, 1.750,00 euro; liv. 4, 1.535,00 euro; liv. 3, 1.340,00 euro; liv. 2, 1.270,00 euro. Area 3: liv. 8, 1.790,00 euro; liv. 7, 1.780,00 euro. Le Parti hanno altresì definito i seguenti divisori orari: 40 ore settimanali, 173; 38 ore settimanali, 164; 32 ore settimanali, 139; 30 ore settimanali, 130.

In tema di lavoro straordinario sono state rideterminate le percentuali di maggiorazione; di seguito le nuove misure: feriale diurno, 25%, feriale notturno, 45%, festivo diurno, 50%, festivo notturno, 65%. Per quel che concerne invece il lavoro notturno, la maggiorazione è fissata al 25% e sale al 40% nel caso di prestazione notturna festiva.

Il CCNL ha modificato anche la disciplina del preavviso di dimissioni o licenziamento; di seguito si riportano i nuovi termini di durata.

Anzianità di servizio minore di 5 anni:

- livelli 8 e 7, 4 mesi;
- livelli 6, 5, 4 e 3, 90 giorni;
- livelli 2 e 1, 30 giorni.

Anzianità di servizio compresa tra 5 e 10 anni:

- livelli 8 e 7, 150 giorni;
- livelli 6 e 5, 120 giorni;
- livelli 4 e 3, 90 giorni;
- livelli 2 e 1, 45 giorni.

Le Parti hanno apportato modifiche anche al periodo di prova fissando i seguenti nuovi limiti massimi di durata: livelli 8, 7 e 6, 180 giorni; livelli 5 e 4, 120 giorni; liv. 3, 60 giorni; mentre per i livelli 2 e 1 sono stati confermati i 30 giorni di lavoro effettivo previsti dal precedente CCNL. Infine, nel caso di contratto a termine il periodo di prova è fissato, indipendentemente dal livello, in 60 giorni.

Per le altre novità si rimanda al testo integrale dell'Accordo.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

Il tema del mese: LA DISCIPLINA DELLA RETRIBUZIONE NEL CCNL DEL SETTORE CARTA - INDUSTRIA

Il capitolo VI del CCNL 28.7.2021 per le aziende esercenti l'industria della carta e cartone regola le modalità di determinazione delle retribuzioni per i lavoratori del settore.

Il capitolo VI del Contratto collettivo nazionale di lavoro per le aziende esercenti l'industria della carta e cartone, stipulato in data 28.7.2021, disciplina le modalità di determinazione delle retribuzioni per i lavoratori del settore.

Per completezza si ricorda che le predette disposizioni contrattuali collettive trovano applicazione per:

- le aziende esercenti l'industria della carta e cartone, della cellulosa, pasta legno, fibra vulcanizzata e presfibra;
- le aziende cartotecniche e trasformatrici della carta e del cartone.

24

Mensilizzazione della retribuzione

L'art. 44 del CCNL in parola stabilisce che a decorrere dal 1.1.2022, la retribuzione dei lavoratori (a prescindere dalla qualifica contrattuale) va determinata in misura fissa mensile, fermo restando che il lavoro prestato dagli stessi è compensato in ragione dei giorni di effettiva prestazione e, nell'ambito dei giorni, in base alle ore effettivamente lavorate.

Ai lavoratori che nel corso del mese si saranno assentati per ferie, festività e per le altre tipologie di assenza che comportano il diritto alla retribuzione, verrà liquidata l'intera retribuzione mensile e le assenze in esame verranno evidenziate nel prospetto retributivo (LUL) ai soli fini figurativi e/o ai soli fini di separata contabilizzazione dei singoli istituti.

In tal modo si intendono compensati oltre al lavoro ordinario, anche le ferie, i permessi retribuiti, le altre assenze retribuibili e le festività.

Sono escluse dalla compensazione quelle festività coincidenti con la domenica.

Fanno eccezione a quanto sopra riportato le indennità di natura assistenziale e/o previdenziale per le quali è richiesto un trattamento e un assoggettamento distinto.

Divisori

La retribuzione oraria dei lavoratori ai fini dei vari istituti contrattuali, si determina dividendo per 173 i minimi tabellari della classificazione unica, gli aumenti periodici di anzianità, gli aumenti di merito nonché gli altri compensi eventualmente fissati a mese e rientranti nel campo della retribuzione fissa lorda mensile (con incidenza sulle componenti indirette della retribuzione).

Qualora le esigenze derivanti dalle normative assistenziali/previdenziali richiedessero un assoggettamento di taluni istituti secondo sistemi di calcolo a giorni, la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 26 i minimi tabellari della classificazione unica, gli aumenti periodici di anzianità, gli aumenti di merito nonché gli altri compensi erogati in misura fissa mensile e che per loro natura possono avere riflessi sulle componenti indirette della retribuzione.

Divisore orario	Divisore giornaliero	Numero mensilità
173	26	13a

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero in caso di assunzione nel corso del mese, al lavoratore verrà riconosciuta la retribuzione afferente alle ore effettivamente lavorate. Le quote relative alle ore teoriche lavorabili non retribuite saranno calcolate in base alla retribuzione oraria ottenuta applicando il coefficiente orario (1/173). Per quanto concerne le maggiorazioni contrattuali legate alle prestazioni lavorative a turno, queste verranno erogate moltiplicando l'importo della retribuzione oraria per la percentuale del turno.

Elementi retributivi

Per quanto riguarda gli elementi retributivi, di seguito si riporta in formato tabellare gli importi dei minimi retributivi (art. 57), degli scatti di anzianità (art. 48) e l'elemento di modernizzazione contrattuale (art. 57-bis).

Livelli	Minimi retributivi* (in euro)		
	1.1.2022	1.1.2023	1.1.2024
Q	2.596,96	2.645,98	2.678,66
AS	2.588,74	2.637,56	2.670,11
A	2.279,31	2.320,88	2.348,59
B1	2.077,46	2.114,32	2.138,90
B2S	2.026,47	2.062,16	2.085,95
B2	1.960,85	1.994,97	2.017,72
C1S	1.850,70	1.882,27	1.903,32
C1	1.785,11	1.815,11	1.835,11
C2	1.667,95	1.695,20	1.713,37
C3	1.584,57	1.609,86	1.626,72
D1	1.517,84	1.541,57	1.557,39
D2	1.434,11	1.455,87	1.470,38

Minimi retributivi (in euro)			
Livelli	1.1.2022	1.1.2023	1.1.2024
E	1.342,22	1.361,83	1.374,90

*Retribuzione nazionale conglobata mensile, comprensiva di contingenza, EDR confederale e indennità di ottimizzazione organizzativa.

Elemento di modernizzazione contrattuale (in euro)			
Livelli	1.1.2022	1.1.2023	1.1.2024
Q	9,80	19,60	26,14
AS	9,76	19,52	26,03
A	8,31	16,62	22,16
B1	7,37	14,74	19,66
B2S	7,14	14,28	19,04
B2	6,82	13,64	18,19
C1S	6,31	12,62	16,83
C1	6,00	12,00	16,00
C2	5,45	10,90	14,53
C3	5,06	10,12	13,49
D1	4,75	9,50	12,66
D2	4,35	8,70	11,60
E	3,92	7,84	10,45

Scatti di anzianità (in euro)		
Livelli	Scatti (5 biennali)	E.A.R
Q	15,49	25,00
AS	15,49	25,00
A	15,49	25,00
B1	13,94	25,00
B2S	13,69	25,00
B2	13,69	25,00
C1S	13,43	25,00
C1	13,43	25,00
C2	13,17	25,00
C3	12,91	25,00
D1	12,39	25,00
D2	11,88	25,00
E	11,62	25,00

Elemento di garanzia retributiva

L'art. 51 del CCNL in commento stabilisce che ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato in forza dal 1° gennaio di ogni anno nelle aziende che non hanno operato nell'ambito della contrattazione di secondo livello e che nei precedenti 4 anni non abbiano ricevuto nessun altro trattamento economico individuale o collettivo in aggiunta a quanto spettante a norma di CCNL, è riconosciuta con le competenze del mese di aprile dell'anno successivo un importo annuo di 250,00 euro lordi, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal CCNL.

L'importo è onnicomprensivo e non computabile ai fini del TFR.

Indennità di trasferta

Ai sensi dell'art. 61 del CCNL in commento, ai lavoratori in missione per esigenze di servizio l'Azienda corrisponderà:

- il rimborso delle spese effettive di viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto (per viaggi in ferrovia non inferiori alla 1a classe);
- il rimborso delle spese di vitto ed alloggio – nei limiti della normalità – quando la durata del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese;
- il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione.

Indennità di cassa

L'art. 45 del CCNL riconosce all'impiegato che ha normalmente maneggio di denaro, con oneri per errore, la corresponsione di un'indennità nella misura del 5% sullo stipendio contrattuale. Gli interessi derivanti da eventuale cauzione andranno a beneficio dell'impiegato.

Maggiorazione per lavoro straordinario, notturno e festivo

Per il lavoro straordinario, notturno e festivo, l'art. 41 del CCNL in commento prevede il riconoscimento delle seguenti maggiorazioni sulla normale retribuzione:

Superamento dell'orario di lavoro	Maggiorazione sulla retribuzione
Lavoro straordinario diurno collegato con l'orario normale	30%
Lavoro straordinario non collegato con l'orario normale	30%, se diurno, con un minimo di tre ore di retribuzione
	55%, se notturno, con un minimo di quattro ore di retribuzione
Lavoro festivo	55%
Lavoro notturno per i lavoratori non turnisti	55%
Lavoro straordinario notturno per i lavoratori turnisti	55% (salvo quanto stabilito dall'art. 42 del CCNL - Maggiorazioni per lavoro a turni)
Lavoro domenicale con riposo compensativo	80% per le ore normali di lavoro
	80% per le ore straordinarie

Le suddette percentuali non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

Per gli impiegati, ove la retribuzione sia costituita in tutto o in parte di elementi variabili, si prenderà per base di computo la parte fissa, col rispetto in ogni caso del minimo tabellare del livello retributivo di appartenenza.

I lavoratori possono chiedere di destinare a riposi compensativi retribuiti da fruire individualmente le ore di lavoro straordinario prestate per esigenze indifferibili di durata temporanea entro un limite annuo del 30% delle stesse.

In tal caso, alle consuete scadenze sarà corrisposta in busta paga esclusivamente la maggiorazione dovuta in relazione alla tipologia di lavoro straordinario effettuato.

Maggiorazione e indennità di turno

Ai sensi dell'art. 42 del CCNL Carta - Industria, ai lavoratori che effettuano lavoro tanto in turni avvicendati di 8 ore consecutive quanto in prestazioni non avvicendate, ma sempre di 8 ore consecutive, saranno concesse le seguenti maggiorazioni sulla normale retribuzione (escluse ovviamente dalla base di computo le maggiorazioni di cui si tratta):

- 8% per il primo e secondo turno (diurni);
- 26% per il terzo turno (notturno).

Di seguito si riportano invece le indennità di turno.

Settore cartario	Ai lavoratori turnisti non a ciclo continuo viene corrisposta una indennità in cifra fissa onnicomprensiva di 6,20 euro lordi mensili.
Settore cartotecnico	Ai lavoratori del settore cartotecnico su tre turni avvicendati verrà corrisposto un importo fisso onnicomprensivo di 9 euro.

Integrazione dei minimi per i turnisti

Si riportano di seguito gli importi relativi all'integrazione dei minimi per turnisti distinti per settore.

Settore Cartario:

Turnisti a ciclo continuo 7x7 inseriti su 3 turni avvicendati (con assorbimento dell'indennità di turno di 15,49 euro e della maggiorazione del 7%).

Livelli	Tabella A - Importi mensili
Q	152,75
AS	152,22
A	132,10
B1	119,04
B2S	115,77
B2	111,43
C1S	104,35
C1	100,00
C2	92,39
C3	86,95
D1	82,59
D2	77,16
E	71,18

Turnisti a ciclo continuo 7x7 non inseriti su 3 turni avvicendati (con assorbimento dell'indennità di 6,20 euro e della maggiorazione del 6%).

Livelli	Tabella B - Importi mensili
---------	-----------------------------

Q	126,09
AS	125,61
A	108,03
B1	96,63
B2S	93,78
B2	89,98
C1S	83,80
C1	80,00
C2	73,35
C3	68,59
D1	64,79
D2	60,05
E	54,82

Settore Cartario:

Turnisti a ciclo continuo 7x7 (con assorbimento della maggiorazione del 6%).

Livelli	Tabella A - Importi mensili
Q	111,86
AS	111,42
A	95,03
B1	84,40
B2S	81,74
B2	78,20
C1S	72,44
C1	68,89
C2	62,69
C3	58,25
D1	54,71
D2	50,29
E	45,41

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

IL FOCUS SUI PROSSIMI ADEMPIMENTI: LO SCADENZARIO DI OTTOBRE 2023

AUTOSCUOLE E SCUOLE DI NAUTICA

ARRETRATI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.10.2023

Con la retribuzione del mese di ottobre le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori l'ottavo rateo (dei 10 previsti, nel periodo tra marzo e dicembre 2023) degli arretrati retributivi previsti dall'Accordo 14.3.2023, negli importi di seguito riportati: liv. Q, 160,74 euro; liv. 5, 125,38 euro; liv. 4, 108,50 euro; liv. 3, 100,46 euro; liv. 2, 95,64 euro; liv. 1, 80,37 euro.

AUTOTRASPORTO MERCI E LOGISTICA

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.10.2023

Decorrono dall'1.10.2023 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 18.5.2021; di seguito ne riportiamo i valori: liv. Q, 2.323,48 euro; liv. 1, 2.182,07 euro; liv. 2, 2.004,58 euro; liv. 3S, 1.810,37 euro; liv. C3, 1.811,01 euro; liv. B3, 1.810,37 euro; liv. A3, 1.809,73 euro; liv. 3, 1.761,69 euro; liv. F2, 1.762,36 euro; liv. E2, 1.761,73 euro; liv. D2, 1.761,73 euro; liv. 4 junior, 1.632,02 euro; liv. 4 senior, 1.675,69 euro; liv. H1, 1.707,08 euro; liv. G1, 1.700,24 euro; liv. 5, 1.597,70 euro; liv. 6 junior, 1.373,62 euro; liv. 6 senior, 1.493,28 euro; liv. I (1°-6° m.), 1.497,30 euro; liv. I (dal 7° m.), 1.578,97 euro; liv. L (1°-6° m.), 1.497,30 euro; liv. L (7°-15° m.), 1.578,97 euro; liv. L (dal 16° m.), 1.619,80 euro.

30

CENTRI ELABORAZIONE DATI (UGL - ASSOCED)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.10.2023

Decorrono dall'1.10.2023 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 9.3.2022; di seguito ne riportiamo i valori: liv. Q/D, 2.862,33 euro; liv. Q, 2.601,30 euro; liv. 1, 2.233,38 euro; liv. 2, 1.999,49 euro; liv. 3S, 1.917,06 euro; liv. 3, 1.794,68 euro; liv. 4, 1.669,89 euro; liv. 5, 1.589,92 euro; liv. 6, 1.342,68 euro.

CINEMATOGRAFI

ARRETRATI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.10.2023

Con la retribuzione del mese di ottobre le aziende sono tenute a corrispondere gli importi previsti dall'Accordo 31.5.2023 a titolo di arretrato sui futuri incrementi contrattuali; di seguito ne riportiamo i valori.

Monosala/Multisala: liv. 6Q, 48,43 euro; liv. 5S, 40,72 euro; liv. 5, 38,74 euro; liv. 4, 35,00 euro; liv. 3, 29,06 euro; liv. 2, 24,65 euro; liv. 1, 22,01 euro.

Multiplex/Megaplex: liv. QA, 52,83 euro; liv. QB, 48,43 euro; liv. F, 40,72 euro; liv. E, 36,32 euro; liv. D, 33,02 euro; liv. C, 30,82 euro; liv. B, 26,86 euro; liv. A, 22,01 euro. Tali importi competono per i soli mesi effettivamente lavorati nel periodo compreso tra l'1.1 e il 31.5.2023.

CONCIA PELLI E CUIO (CONFIAL - FEDERCONCIA)

WELFARE SCADENZA DELL'1.10.2023

Nel mese di ottobre, come previsto dal CCNL 31.8.2021, le aziende devono mettere a disposizione a titolo di *welfare* contrattuale la seconda e ultima *tranche* annua, dal seguente valore: Dirigenti, 1.200,00 euro; Quadri, 600,00 euro; livelli A1, A2, B1, B2, C1, C2, D ed E, 300,00 euro.

DIRIGENTI CATENE ALBERGHIERE

SUPERMINIMO CONTRATTUALE SCADENZA DELL'1.10.2023

Con la retribuzione del mese di ottobre le aziende sono tenute a corrispondere ai dirigenti l'aumento di 200,00 euro a titolo di superminimo contrattuale previsto dall'Accordo 12.9.2023.

EDILIZIA (ARTIGIANATO)

CASSA EDILE SCADENZA DELL'1.10.2023

Con decorrenza 1.10.2023 passano da 140 a 150 le ore sulle quali deve essere versato il contributo minimo per il Fondo Nazionale APE (FNAPE).

APPRENDISTATO SCADENZA DELL'1.10.2023

Decorrono dall'1.10.2023 per gli apprendisti assunti a partire da tale data le nuove percentuali retributive previste dall'Accordo 5.9.2023; di seguito ne riportiamo i valori.

Apprendistato professionalizzante

Gruppo 1: dal 1° al 6° mese, 74%; dal 7° al 12° mese, 76%; dal 13° al 24° mese, 79%; dal 25° al 36° mese, 86%; dal 37° al 48° mese, 91%; dal 49° al 60° mese, 96%.

Gruppo 2: dal 1° al 6° mese, 74%; dal 7° al 12° mese, 76%; dal 13° al 24° mese, 79%; dal 25° al 36° mese, 86%; dal 37° al 48° mese, 91%; dal 49° al 54° mese, 96%.

Gruppo 3: dal 1° al 6° mese, 74%; dal 7° al 12° mese, 76%; dal 13° al 24° mese, 79%; dal 25° al 36° mese, 86%; dal 37° al 42° mese, 91%; dal 43° al 48° mese, 96%.

Gruppo 4: dal 1° al 6° mese, 74%; dal 7° al 12° mese, 76%; dal 13° al 18° mese, 79%; dal 19° al 24° mese, 86%; dal 25° al 30° mese, 91%; dal 31° al 36° mese, 96%.

Apprendistato specialistico

Gruppo 1 "Sp": dal 1° al 12° mese, 78%; dal 13° al 24° mese, 80%; dal 25° al 36° mese, 86%; dal 37° al 42° mese, 91%; dal 43° al 54° mese, 96%.

Gruppo 2 "Sp": dal 1° al 12° mese, 78%; dal 13° al 24° mese, 80%; dal 25° al 36° mese, 86%; dal 37° al 42° mese, 91%; dal 43° al 48° mese, 96%.

Gruppo 3 "Sp": dal 1° al 12° mese, 78%; dal 13° al 24° mese, 80%; dal 25° al 36° mese, 86%; dal 37° al 42° mese, 91%.

Per gli apprendisti già in forza al 30.9.2023 le suddette percentuali entreranno a regime dall'1.1.2024.

EDILIZIA (COOPERATIVE)

CASSA EDILE SCADENZA DELL'1.10.2023

Con decorrenza 1.10.2023 passano da 140 a 150 le ore sulle quali deve essere versato il contributo minimo per il Fondo Nazionale APE (FNAPE).

EDILIZIA (INDUSTRIA)

CASSA EDILE SCADENZA DELL'1.10.2023

Con decorrenza 1.10.2023 passano da 140 a 150 le ore sulle quali deve essere versato il contributo minimo per il Fondo Nazionale APE (FNAPE).

FOTOINCISIONE TESSILE (ARTIGIANATO)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.10.2023

Per le aziende terziste del Mezzogiorno decorrono dall'1.10.2023 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 31.1.2022; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 6, 2.025,92 euro; liv. 5, 1.897,58 euro; liv. 4, 1.740,39 euro; liv. 3, 1.624,27 euro; liv. 2, 1.516,28 euro; liv. 1, 1.347,01 euro.

GAS E ACQUA

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.10.2023

Decorrono dall'1.10.2023 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 30.9.2022; di seguito ne riportiamo i valori: liv. Q, 3.240,46 euro; liv. 8, 2.926,37 euro; liv. 7, 2.703,79 euro; liv. 6, 2.480,95 euro; liv. 5, 2.259,20 euro; liv. 4, 2.121,36 euro; liv. 3, 1.984,66 euro; liv. 2, 1.794,14 euro; liv. 1, 1.614,24 euro.

IGIENE AMBIENTALE (AZIENDE PRIVATE)

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA SCADENZA DEL 16.10.2023

Entro il 16.10.2023 le aziende sono tenute ad effettuare il versamento trimestrale del contributo aggiuntivo nei confronti del Fondo Fasda, previsto dall'Accordo 18.5.2022 nella misura di 5,00 euro per 12 mensilità.

ISTITUZIONI SOCIO ASSISTENZIALI (ANASTE)

UNA TANTUM SCADENZA DELL'1.10.2023

Con la retribuzione del mese di ottobre le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori l'undicesimo rateo mensile (dei quindici previsti) dell'indennità *una tantum* prevista dall'Accordo 28.4.2023. L'importo del rateo è pari a:

- 20,00 euro per coloro che sono stati assunti nel corso del 2020 (o che erano già in forza);
- 13,33 euro per coloro che sono stati assunti nel 2021;
- 6,67 euro per coloro che sono stati assunti nel 2022.

LATERIZI (INDUSTRIA)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.10.2023

Decorrono dall'1.10.2023 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 31.5.2022; di seguito ne riportiamo i valori: liv. AS, 2.200,42 euro; liv. A, 1.850,34 euro; liv. B, 1.510,29 euro; liv. C, 1.359,23 euro; liv. CS, 1.428,69 euro; liv. D, 1.263,31 euro; liv. E, 1.171,19 euro; liv. F, 1.002,07 euro.

NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.10.2023

Decorrono dall'1.10.2023 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 6.10.2022; di seguito ne riportiamo i valori: liv. A1, 1.592,50 euro; liv. A2, 1.496,94 euro; liv. B1, 1.353,62 euro; liv. B2, 1.289,92 euro; liv. B3, 1.234,19 euro; liv. C1, 1.210,30 euro; liv. C2, 1.066,97 euro; liv. C3, 995,30 euro; liv. C4, 796,25 euro.

33

ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA SCADENZA DELL'1.10.2023

Con la retribuzione del mese di ottobre 2023 le aziende sono tenute a corrispondere l'Elemento di Garanzia Retributiva, nella misura di 150,00 euro in cifra fissa per tutti i lavoratori, con riferimento all'anno 2022.

PENNE, MATITE, SPAZZOLE, PENNELLI (INDUSTRIA)

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA SCADENZA DELL'1.10.2023

Decorre dall'1.10.2023 il contributo nei confronti del Fondo Sanimoda in favore dell'assicurazione contro la non autosufficienza (c.d. "Ltc"), previsto dall'Accordo 3.5.2023 nella misura di 2,00 euro per 12 mensilità.

PELLI, CUIOIO, OMBRELLI (INDUSTRIA)

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA SCADENZA DELL'1.10.2023

Decorre dall'1.10.2023 il contributo nei confronti del Fondo Sanimoda in favore dell'assicurazione contro la non autosufficienza (c.d. "Ltc"), previsto dall'Accordo 26.5.2023 nella misura di 2,00 euro per 12 mensilità.

PESCA (PERSONALE IMBARCATO/IMPRESE)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.10.2023

Decorrono dall'1.10.2023 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo del 23.9.2022; di seguito ne riportiamo i valori.

Pesca Costiera Locale: Comandante/Motorista/Capopesca, 1.056,83 euro; Marinaio di 1^a, 940,40 euro; Marinaio, 913,53 euro; Giovanotto, 904,58 euro; Mozzo, 895,62 euro.

Pesca Costa Ravvicinata: Comandante/Motorista/Capopesca, 1.182,22 euro; Marinaio di 1^a, 1.074,74 euro; Marinaio, 1.029,96 euro; Giovanotto, 922,49 euro; Mozzo, 895,62 euro.

Pesca Mediterranea o Pesca di altura: Comandante/Motorista/Capopesca, 1.307,63 euro; Marinaio di 1^a, 1.200,15 euro; Marinaio, 1.155,37 euro; Giovanotto, 958,33 euro; Mozzo, 931,46 euro.

Pesca Oceanica: Comandante, 2.779,99 euro; Direttore di macchina, 2.134,32 euro; 1° Ufficiale, 1.748,71 euro; 2° Ufficiale, 1.596,25 euro; Nostro, 1.390,00 euro; Marinaio/Cuoco, 1.300,32 euro; Giovanotto, 1.085,09 euro; Mozzo, 1.022,32 euro.

TREDICESIMA E QUATTORDICESIMA SCADENZA DELL'1.10.2023

34

Decorrono dall'1.10.2023 i nuovi importi dei ratei di tredicesima e quattordicesima, previsti dall'Accordo del 23.9.2022; di seguito ne riportiamo i valori.

Pesca Costiera Locale: Comandante/Motorista/Capopesca, 237,81 euro; Marinaio di 1^a, 218,40 euro; Marinaio, 213,92 euro; Giovanotto, 212,43 euro; Mozzo, 210,94 euro.

Pesca Costa Ravvicinata: Comandante/Motorista/Capopesca, 258,70 euro; Marinaio di 1^a, 240,79 euro; Marinaio, 233,33 euro; Giovanotto, 215,41 euro; Mozzo, 210,94 euro.

Pesca Mediterranea o Pesca di altura: Comandante/Motorista/Capopesca, 279,60 euro; Marinaio di 1^a, 261,69 euro; Marinaio, 254,23 euro; Giovanotto, 221,39 euro; Mozzo, 216,91 euro.

Pesca Oceanica: Comandante, 525,00 euro; Direttore di macchina, 417,39 euro; 1° Ufficiale, 353,12 euro; 2° Ufficiale, 327,71 euro; Nostro, 293,33 euro; Marinaio/Retiere, 278,39 euro; Giovanotto, 242,52 euro; Mozzo, 232,05 euro.

FESTIVITÀ SCADENZA DELL'1.10.2023

Decorrono dall'1.10.2023 i nuovi importi dei ratei di festività mensile, previsti dall'Accordo del 23.9.2022; di seguito ne riportiamo i valori.

Pesca Oceanica: Comandante, 666,34 euro; Direttore di macchina, 529,76 euro; 1° Ufficiale, 448,19 euro; 2° Ufficiale, 415,94 euro; Nostro, 372,31 euro; Marinaio/Retiere, 353,34 euro; Giovanotto, 307,81 euro; Mozzo, 294,53 euro.

FERIE SCADENZA DELL'1.10.2023

Decorrono dall'1.10.2023 i nuovi importi dei ratei di ferie mensile, previsti dall'Accordo del 23.9.2022; di seguito ne riportiamo i valori.

Pesca Costiera Locale: Comandante/Motorista/Capopesca, 138,72 euro; Marinaio di 1^a, 127,40 euro; Marinaio, 124,79 euro; Giovanotto, 123,92 euro; Mozzo, 123,05 euro.

Pesca Costa Ravvicinata: Comandante/Motorista/Capopesca, 150,91 euro; Marinaio di 1^a, 140,46 euro; Marinaio, 136,11 euro; Giovanotto, 125,66 euro; Mozzo, 123,05 euro.

Pesca Mediterranea o Pesca di altura: Comandante/Motorista/Capopesca, 163,10 euro; Marinaio di 1^a, 152,65 euro; Marinaio, 148,30 euro; Giovanotto, 129,14 euro; Mozzo, 126,53 euro.

Pesca Oceanica: Comandante, 306,25 euro; Direttore di macchina, 243,48 euro; 1° Ufficiale, 205,99 euro; 2° Ufficiale, 191,16 euro; Nostromo, 171,11 euro; Marinaio/Retiere, 162,39 euro; Giovanotto, 141,47 euro; Mozzo, 135,36 euro.

MINIMI MONETARI GARANTITI (MMG) SCADENZA DELL'1.10.2023

Decorrono dall'1.10.2023 i nuovi importi dei minimi monetari garantiti (MMG), previsti dall'Accordo del 23.9.2022; di seguito ne riportiamo i valori comprensivi o meno di TFR.

MMG con TFR

Pesca Costiera Locale: Comandante/Motorista/Capopesca, 1.556,66 euro; Marinaio di 1^a, 1.399,45 euro; Marinaio, 1.363,16 euro; Giovanotto, 1.351,07 euro; Mozzo, 1.338,98 euro.

Pesca Costa Ravvicinata: Comandante/Motorista/Capopesca, 1.725,97 euro; Marinaio di 1^a, 1.580,85 euro; Marinaio, 1.520,38 euro; Giovanotto, 1.375,26 euro; Mozzo, 1.338,98 euro.

Pesca Mediterranea o Pesca di altura: Comandante/Motorista/Capopesca, 1.895,31 euro; Marinaio di 1^a, 1.750,19 euro; Marinaio, 1.689,72 euro; Giovanotto, 1.423,65 euro; Mozzo, 1.387,37 euro.

Pesca Oceanica: Comandante, 4.599,17 euro; Direttore di macchina, 3.580,60 euro; 1° Ufficiale, 2.972,29 euro; 2° Ufficiale, 2.731,80 euro; Nostromo, 2.406,42 euro; Marinaio/Retiere, 2.264,96 euro; Giovanotto, 1.925,44 euro; Mozzo, 1.826,41 euro.

MMG senza TFR

Pesca Costiera Locale: Comandante/Motorista/Capopesca, 1.433,36 euro; Marinaio di 1^a, 1.286,20 euro; Marinaio, 1.252,24 euro; Giovanotto, 1.240,92 euro; Mozzo, 1.229,60 euro.

Pesca Costa Ravvicinata: Comandante/Motorista/Capopesca, 1.591,83 euro; Marinaio di 1^a, 1.456,00 euro; Marinaio, 1.399,40 euro; Giovanotto, 1.263,56 euro; Mozzo, 1.229,60 euro.

Pesca Mediterranea o Pesca di altura: Comandante/Motorista/Capopesca, 1.750,31 euro; Marinaio di 1^a, 1.614,501 euro; Marinaio, 1.557,90 euro; Giovanotto, 1.308,86 euro; Mozzo, 1.274,90 euro.

Pesca Oceanica: Comandante, 4.277,59 euro; Direttore di macchina, 3.324,94 euro; 1° Ufficiale, 2.756,00 euro; 2° Ufficiale, 2.531,06 euro; Nostromo, 2.226,75 euro; Marinaio/Retiere, 2.094,43 euro; Giovanotto, 1.776,89 euro; Mozzo, 1.684,27 euro.

PREVIDENZA SCADENZA DELL'1.10.2023

Decorrono dall'1.10.2023 i nuovi importi ai fini previdenziali, previsti dall'Accordo del 23.9.2022; di seguito ne riportiamo i valori mensili.

Pesca Costiera Locale: Comandante/Motorista/Capopesca, 1.803,36 euro; Marinaio di 1^a, 1.656,20 euro; Marinaio, 1.622,24 euro; Giovanotto, 1.610,92 euro; Mozzo, 1.599,60 euro.

Pesca Costa Ravvicinata: Comandante/Motorista/Capopesca, 1.961,83 euro; Marinaio di 1^a, 1.826,00 euro; Marinaio, 1.769,40 euro; Giovanotto, 1.633,56 euro; Mozzo, 1.599,60 euro.

Pesca Mediterranea o Pesca di altura: Comandante/Motorista/Capopesca, 2.120,33 euro; Marinaio di 1^a, 1.984,50 euro; Marinaio, 1.927,90 euro; Giovanotto, 1.678,86 euro; Mozzo, 1.644,90 euro.

Pesca Oceanica: Comandante, 4.647,59 euro; Direttore di macchina, 3.694,94 euro; 1° Ufficiale, 3.126,00 euro; 2° Ufficiale, 2.901,06 euro; Nostromo, 2.596,75 euro; Marinaio/Retiere, 2.464,43 euro; Giovanotto, 2.146,89 euro; Mozzo, 2.054,27 euro.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR) SCADENZA DELL'1.10.2023

Decorrono dall'1.10.2023 i nuovi importi dei ratei mensili del trattamento di fine rapporto (TFR), previsti dall'Accordo del 23.9.2022; di seguito ne riportiamo i valori.

Pesca Costiera Locale: Comandante/Motorista/Capopesca, 123,31 euro; Marinaio di 1^a, 113,24 euro; Marinaio, 110,92 euro; Giovanotto, 110,15 euro; Mozzo, 109,37 euro.

Pesca Costa Ravvicinata: Comandante/Motorista/Capopesca, 134,14 euro; Marinaio di 1^a, 124,85 euro; Marinaio, 120,98 euro; Giovanotto, 111,70 euro; Mozzo, 109,32 euro.

Pesca Mediterranea o Pesca di altura: Comandante/Motorista/Capopesca, 144,98 euro; Marinaio di 1^a, 135,69 euro; Marinaio, 131,82 euro; Giovanotto, 114,79 euro; Mozzo, 112,47 euro.

Pesca Oceanica: Comandante, 321,58 euro; Direttore di macchina, 255,66 euro; 1° Ufficiale, 216,30 euro; 2° Ufficiale, 200,73 euro; Nostromo, 179,68 euro; Marinaio/Retiere, 170,52 euro; Giovanotto, 148,55 euro; Mozzo, 142,14 euro.

VALORE CONVENZIONALE INPS SCADENZA DELL'1.10.2023

Decorre dall'1.10.2023 il nuovo valore del rateo mensile ai fini INPS, previsto dall'Accordo 23.9.2022, fissato in 370,00 euro.

36

RETRIBUZIONI CONVENZIONALI (PREMIO INAIL E E.BI.PESCA) SCADENZA DELL'1.10.2023

Decorrono dall'1.10.2023 i nuovi valori delle retribuzioni convenzionali ai fini del premio Inail e delle Ente bilaterale E.Bi.Pesca, previsti dall'Accordo del 23.9.2022; di seguito ne riportiamo i valori.

Pesca Costiera: Comandante/Motorista/Capopesca, 1.612,08 euro; Marinaio, 1.430,03 euro; Giovanotto/ Mozzo, 1.248,37 euro.

Pesca Oceanica: Comandante, 3.646,93 euro; Direttore di macchina, 2.814,85 euro; 1° Ufficiale, 2.346,45 euro; 2° Ufficiale, 2.085,42 euro; Nostromo, 1.870,09 euro; Marinaio, 1.694,55 euro; Giovanotto, 1.390,96 euro; Mozzo, 1.354,75 euro.

RETTIFICI MECCANICI DA PESCA

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.10.2023

Per le aziende terziste del Mezzogiorno decorrono dall'1.10.2023 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 31.1.2022; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 8, 2.202,05 euro; liv. 7, 2.087,99 euro; liv. 6, 1.930,14 euro; liv. 5, 1.802,34 euro; liv. 4, 1.757,89 euro; liv. 3, 1.711,87 euro; liv. 2, 1.621,78 euro; liv. 1, 1.284,29 euro.

SACRISTI E DIPENDENTI DA PARROCCHIE

**UNA TANTUM
SCADENZA DELL'1.10.2023**

Entro il mese di ottobre i lavoratori in forza all'1.1.2022 hanno diritto a percepire il primo rateo dell'indennità forfetaria *una tantum* prevista dall'Accordo 20.6.2023, in misura pari a 700,00 euro. Tale importo va riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale (in ragione della percentuale di riduzione di orario) e per i lavoratori assunti dopo l'1.1.2022 (in base al numero di mesi di servizio).

SERVIZI DI PULIZIA (ARTIGIANATO)

**ELEMENTO DISTINTO E AGGIUNTIVO DELLA RETRIBUZIONE (EDAR)
SCADENZA DELL'1.10.2023**

Con la retribuzione del mese di ottobre le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori in forza al 27.10.2022, il dodicesimo rateo (dei 26 totali di pari importo previsti dall'Accordo 27.10.2022) dell'Elemento Distinto e Aggiuntivo della Retribuzione (EDAR), nella misura di 15,00 euro in cifra fissa. Tale importo va riproporzionato solo per i lavoratori a tempo parziale (in ragione della percentuale di riduzione di orario) e per gli apprendisti (in ragione della percentuale di riduzione della retribuzione applicata mese per mese).

TESSILI E ABBIGLIAMENTO (INDUSTRIA)

**MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.10.2023**

Per le aziende terziste del Mezzogiorno decorrono dall'1.10.2023 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 31.1.2022; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 8, 2.264,68 euro; liv. 7, 2.136,10 euro; liv. 6, 2.005,13 euro; liv. 5, 1.878,36 euro; liv. 4, 1.786,95 euro; liv. 3S, 1.745,98 euro; liv. 3, 1.707,25 euro; liv. 2S, 1.657,81 euro; liv. 2, 1.621,70 euro; liv. 1, 1.289,04 euro; Vv.Pp. cat. 1, 1.932,91 euro; Vv.Pp. cat. 2, 1.823,07 euro.

37

TERZIARIO (FID - FEDERPARTITEIVA)

**MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.10.2023**

Decorrono dall'1.10.2023 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dal CCNL 21.6.2021; di seguito ne riportiamo i valori. Terziario: liv. Q, 2.457,20 euro; liv. 1, 2.252,48 euro; liv. 2, 2.023,10 euro; liv. 3, 1.809,57 euro; liv. 4, 1.641,90 euro; liv. 5, 1.534,92 euro; liv. 6, 1.434,58 euro; liv. 7, 1.302,56 euro. Turismo: Q, 2.023,39 euro; liv. 1, 1.880,05 euro; liv. 2, 1.718,35 euro; liv. 3, 1.620,63 euro; liv. 4, 1.529,21 euro; liv. 5, 1.434,85 euro; liv. 6, 1.360,61 euro; liv. 6S, 1.377,85 euro; liv. 7, 1.273,92 euro.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

INTERVENTI DI NATURA OCCUPAZIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDITORIA PER IL 2023

Il DPCM 10.8.2023 ha ripartito le risorse relative al Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria di cui alla L. 234/2021 per l'anno 2023. Tra questi si segnalano misure agevolative finalizzate alle assunzioni di giovani giornalisti e alla stabilizzazione dei contratti a termine.

Con il DPCM 10.8.2023, pubblicato nelle G.U. 29.9.2023 n. 228, sono state ripartite per l'anno 2023 le risorse relative al Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria previsto dall'art. 1 co. 375 - 376 della L. 234/2021.

Nel dettaglio, il provvedimento in esame introduce le seguenti misure di sostegno:

- contributo forfettario di 10.000,00 euro per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani giornalisti e professionisti con età non superiore a 35 anni (elevato a 14.000,00 euro in caso di trasformazione di rapporto a tempo determinato o co.co.co. in contratto a tempo indeterminato);
- contributo a fondo perduto per favorire la realizzazione di progetti di consegna a domicilio di quotidiani e periodici, l'apertura domenicale, la fornitura di pubblicazioni agli esercizi commerciali e l'attivazione di punti vendita addizionali;
- contributo del 50% delle spese sostenute per IMU, TASI, COSAP, TOSAP, TARI, canoni di locazione, servizi di energia elettrica, telefonici e di collegamento a Internet, acquisto o noleggio di registratori di cassa o telematici, acquisto o noleggio di POS, ecc.;
- contributo straordinario pari a 0,10 euro per ogni copia cartacea venduta nel corso del 2022;
- contributo per l'adeguamento e l'ammodernamento tecnologico delle infrastrutture e dei processi produttivi.

38

Disciplina generale

L'art. 1 co. 375 - 376 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha istituito il Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria, destinato a incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale, all'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media, nonché a sostenere le

ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali e a sostegno della domanda di informazione.

Contributo per le assunzioni

L'art. 4 del DPCM in parola riconosce ai datori di lavoro che operano nel settore dell'editoria, un contributo forfettario nella misura di 10.000,00 euro per ogni assunzione di giovani giornalisti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, perfezionatosi nel corso dell'anno 2023.

Il contributo viene riconosciuto entro il limite massimo di 7,5 milioni di euro per l'anno 2023, che costituisce tetto di spesa.

La citata disposizione individua come destinatarie dell'agevolazione:

- le imprese editrici di quotidiani e periodici, anche di nuova costituzione;
- le agenzie di stampa;
- le emittenti radiofoniche e televisive locali e nazionali, non partecipate dallo Stato.

Inoltre, il *bonus* in questione vale per le assunzioni di giornalisti e altri professionisti:

- con età non superiore ai 35 anni;
- in possesso di qualifica professionale, opportunamente attestata, acquisita nel campo della digitalizzazione editoriale, dell'informazione e documentazione informatica, della comunicazione e sicurezza informatica, del servizio *on line* e trasformazione digitale, anche nel settore dei media.

Sono escluse dal beneficio le assunzioni effettuate ai sensi dell'art. 2 co. 2 del DLgs. 15.5.2017 n. 69.

Quest'ultima norma prevede il riconoscimento di trattamenti di vecchiaia anticipata di cui all'art. 37 co. 1 lett. b) della L. 416/81 in favore di giornalisti dipendenti da aziende che hanno presentato al Ministero del Lavoro, in data successiva al 31.12.2019, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale che prevedono la contestuale assunzione, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni due prepensionamenti, di giovani di età non superiore a 35 anni, giornalisti o soggetti in possesso di competenze professionali coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio, riconversione digitale e sviluppo aziendale, come individuate dai predetti piani, ovvero di giornalisti che abbiano già in essere, con la stessa azienda o con azienda facente capo al medesimo gruppo editoriale, rapporti di lavoro autonomo di cui agli art. 2222 c.c., anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa.

Incentivo per la stabilizzazione dei contratti a termine

L'art. 4 co. 2 del DPCM 10.8.2023, al fine di promuovere la stabilità occupazionale, prevede un contributo forfetario di 14.000,00 euro in favore dei datori di lavoro appartenenti al settore dell'editoria, nelle ipotesi di trasformazione, effettuata nel corso dell'anno 2023, di un contratto giornalistico a tempo determinato ovvero di collaborazione coordinata e continuativa in contratto a tempo indeterminato.

Anche in questo caso, il contributo forfetario è riconosciuto entro il limite massimo di 7,5 milioni di euro per l'anno 2023 ed è concesso nei limiti di cui al regolamento (UE) 18.12.2013 n. 1407, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

Sostegno per le imprese editrici con almeno 3 dipendenti

Per l'anno 2023, l'art. 3 del provvedimento in parola riconosce alle imprese editrici di quotidiani e periodici, con almeno 3 giornalisti inquadrati con contratto di lavoro giornalistico, un contributo straordinario pari a 10 centesimi di euro per ogni copia cartacea venduta nel corso dell'anno 2022, anche mediante abbonamento, in edicola o presso punti di vendita non esclusivi. Le copie oggetto di vendita in blocco non sono considerate ai fini dell'agevolazione.

Il beneficio viene concesso entro il limite massimo di 60 milioni di euro che costituisce tetto di spesa.

Tale misura è stata adottata in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei costi di produzione e al fine di sostenere la domanda di informazione.

Sul punto, va precisato che il contributo non è cumulabile con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa locale, regionale, nazionale o europea che stabilisca un rimborso per le copie vendute di quotidiani e periodici.

Inoltre, la norma in esame stabilisce che l'efficacia della disposizione sia subordinata, ai sensi dell'art. 108 paragrafo 3 del TFUE, all'autorizzazione della Commissione europea.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.